



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA NONCHE' LA GESTIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CIG ZEF38E5D35.

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali relativi all'affidamento, in concessione, del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria di cui all'articolo n. 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione e defissione di manifesti e la manutenzione degli impianti affissionistici.

Non è oggetto di affidamento del servizio la componente del Canone Unico Patrimoniale collegata all'occupazione del suolo pubblico, la cui gestione afferirà agli uffici comunali competenti.

Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva si intende esteso anche alle annualità precedenti non scadute e il cui controllo non dovesse risultare ancora prescritto alla data di affidamento del servizio secondo le norme tributarie vigenti.

Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 2- DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione ha durata di anni 4 (quattro) successivi e continuativi, decorrenti dal 01.01.2023 e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

È escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

Il Concessionario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il Concessionario si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.

Il nuovo concessionario subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, in tutti gli atti e procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Le banche dati aggiornate (informative, dati economici ecc..) gestite dal Concessionario per conto del Comune di Verrès nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto rimangono di proprietà dell'Amministrazione comunale per tutta la durata del contratto e dopo la scadenza.

Articolo 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Comune riconosce all'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto dell'IVA costituito dall'aggio, nella misura derivante dall'offerta economica, sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura etc..) del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle affissioni comunali.

L'aggio posto a base di gara per il servizio di concessione di cui all'art. 1 è del 30%.

Il valore complessivo degli incassi degli ultimi 3 anni (2019-2021) è il seguente:

	CUP ESPOSIZIONI	ICP	AFFISSIONI	TOTALE ANNO
ANNO 2019		11.823,80 €	1.305,56 €	13.129,36 €
ANNO 2020		9.700,01 €	1.169,00 €	10.869,01 €
ANNO 2021	16.028,00 €		1.284,00 €	17.312,00 €
	16.028,00 €	21.523,80 €	3.758,56 €	41.310,36 €
	Totale Cup	Totale icp	Totale affissioni	

Il valore degli incassi per l'intero periodo contrattuale (4 annualità), calcolato sulla base della media annua degli incassi degli ultimi tre anni (pari a € 13.770,12), è stimato in € 55.080,48. Tale importo è da considerarsi esclusivamente a titolo indicativo.

Il valore complessivo presunto del corrispettivo dell'affidamento, per l'intero periodo contrattuale, considerando un aggio presunto pari al 30,00%, iva esclusa, (aggio massimo posto a base d'asta e soggetto a ribasso d'asta) degli incassi, corrisponde all'importo di € 16.524,14 (sedecimilacinquecentoventiquattro/14), IVA esclusa.

L'importo è da considerarsi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad essa spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato dal Comune nei termini di legge dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con cadenza trimestrale posticipata, unitamente al rendiconto di cui all'art. 4, proporzionalmente agli incassi realizzati e il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini di legge.

Tutte le spese di qualsivoglia natura - nessuna esclusa od eccettuata - inerenti il servizio, ivi comprese le spese di contratto, sono pertanto ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale e tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari. Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre all'aggio.

Resta inteso che, in seguito ad interventi legislativi o regolamentari delle entrate oggetto dell'affidamento e/o anche per variazioni delle sole tariffe, se esisteranno i presupposti economici, le parti avranno la facoltà di risolvere il contratto o rinegoziarne le condizioni.

Articolo 4 - VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE

Le entrate derivanti dall'attività di riscossione ed accertamento, anche coattiva, dovranno obbligatoriamente confluire sul conto di Tesoreria del Comune tramite il portale PagoPA.

Il Concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, il collegamento al nodo regionale di pagamento PagoPA.

Il Comune, trimestralmente, comunicherà i versamenti al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo il controllo dei versamenti, l'abbinamento dei singoli versamenti alle posizioni contributive a cui sono riferiti, e la conseguente dettagliata rendicontazione.

Non sono ammessi modi diversi di versamento a pena di esclusione.

L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Comune con cadenza trimestrale il rendiconto dettagliato dei pagamenti effettuati dai contribuenti.

Articolo 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, è prevista la costituzione di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del servizio, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 6 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Articolo 7 - TARIFFE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 8 – OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Amministrazione comunale si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione.

L'Amministrazione comunale si impegna ad emettere adeguate delibere di posticipo dei termini di versamento delle entrate ove necessario alla gestione della tassazione e comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull'erogazione del servizio in concessione.

Articolo 9 –GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.

Il Concessionario deve conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio. Tale documentazione deve essere a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario designa un responsabile del servizio, che dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio tributi del Comune di Verrès e ne comunica il nominativo alla data di assegnazione del servizio; il concessionario sarà individuato quale responsabile esterno della privacy.

Qualsiasi variazione del nominativo del responsabile o del legale rappresentante deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il Concessionario dovrà:

- a. applicare il D.Lgs. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale;
- b. gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per quanto riguarda l'assegnazione degli spazi affissionali e l'utilizzo degli spazi pubblicitari, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici.
- c. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte.
- d. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Saranno ripetibili a carico del destinatario le spese di spedizione e notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni nei limiti di quanto definito con D.M. 12 settembre 2012 o con eventuali successivi decreti sostitutivi o modificativi dello stesso nonché quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Non sarà ripetibile alcuna spesa nel caso di notifica a mezzo PEC.

Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario è tenuto a:

- a. restituire all'Amministrazione Comunale la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti dal Concessionario e relativi ai servizi e alle attività affidati.
- b. fornire all'Amministrazione Comunale le informazioni e i dati trattati informaticamente, in un valido supporto di scambio editabile.

Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione agli Uffici comunali competenti delle situazioni rilevate nel corso delle sue attività di accertamento che possano costituire violazioni dei regolamenti comunali vigenti.

Articolo 10 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile compatibilmente con le esigenze di servizio e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone l'Amministrazione Comunale.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare, a proprie spese, tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

Nessun manifesto potrà essere esposto direttamente da terzi, ad eccezione del Comune, senza la preventiva autorizzazione del Concessionario. Le affissioni verranno esposte fatto salvo il versamento anticipato dei diritti dovuti.

Il Concessionario si obbliga a organizzare tutti i giorni della settimana, sabato domenica e festivi compresi, il ritiro e l'esposizione in giornata dei manifesti da lutto urgenti.

Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive procedendo tempestivamente alla rimozione o alla copertura dei manifesti, fatte salve le autorizzazioni dell'Ente.

Il Concessionario deve dotarsi di tutti gli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Il Concessionario dovrà rimuovere i manifesti scaduti, entro quattro giorni, qualora non si presentasse la possibilità di coprirli con altri nuovi e dovrà garantire la pulizia trimestrale degli spazi.

Articolo 11 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI

Il Concessionario deve, a propria cura e spese, revisionare tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale e sostituire gli impianti in cattivo stato, nonché effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica. Qualsiasi danno arrecato ai tabelloni dal Concessionario è riparato a spese del medesimo entro e non oltre 15 giorni dall'accadimento.

Il Concessionario deve segnalare all'Amministrazione comunale eventuali danni e deterioramenti subiti dai tabelloni.

Al termine della concessione, tutti gli impianti, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale, sia quelli installati durante la concessione, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, senza che al concessionario spetti alcun compenso.

Il Concessionario è tenuto a redigere un elenco aggiornato recante l'indicazione di tutti gli impianti e le loro caratteristiche.

Articolo 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE COATTIVA.

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di liquidazione dei tributi sulla base delle denunce presentate sia svolgendo l'attività di controllo, mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative al fine di verificare l'esistenza di nuova base imponibile.

A tal fine il Concessionario deve provvedere ad almeno un censimento all'anno di tutti gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio comunale, finalizzato altresì all'individuazione di altre forme di pubblicità abusiva. I dati rilevati dovranno altresì essere comunicati al competente Ufficio comunale.

È compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui riscontri violazioni degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs 472/97 ed alle specifiche norme contenute nel D.Lgs 507/93.

Il Concessionario potrà porre a carico dei debitori e trattenere in caso di riscossione, le spese per la notifica di tutti gli atti della procedura coattiva, i diritti e le competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000.

Relativamente alla riscossione coattiva il Concessionario dovrà garantire, con oneri a suo carico, tutte le procedure anche esecutive previste dalla legislazione vigente al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate.

Data la natura concessoria dei servizi affidati, la tutela giudiziale e la rappresentanza in giudizio compete al Concessionario per tutte le attività del presente capitolato esercitate in qualità di Concessionario.

Articolo 13 – RAPPORTI CON L'UTENZA, RECAPITI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione deve, a propria cura e spese:

- ricevere le affissioni da parte dell'utenza in un luogo stabilito previo accordo con il Comune;
- disporre di un recapito per i rapporti con l'utenza, munito di linea telefonica, fax e posta elettronica;
- essere dotato di un incaricato idoneo per il servizio affissioni.

I recapiti e le generalità dell'affissore dovranno essere adeguatamente pubblicizzati. Il Comune ha comunque facoltà di richiedere la sostituzione dell'affissore qualora ricorrano gravi motivi.

Articolo 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto a terzi.

Il mancato rispetto del suddetto divieto comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti ed alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Articolo 15- SUB-APPALTO

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le attività di seguito elencate, nei limiti delle disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016:

- a. affissione e defissione di manifesti
- b. installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti di affissione

Con riferimento alle suddette attività, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, il concessionario potrà stipulare con soggetti terzi in possesso dei requisiti richiesti idoneo contratto vincolato alla durata del contratto di concessione tra Comune e Concessionario, che decadrà automaticamente con lo scadere dello stesso.

Articolo 16 - REGISTRI E STAMPATI

Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero dell'Economia delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

Articolo 17 - RICORSI

Fermo restando la procedura vigente in ordine al contenzioso avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.

Articolo 18 - CONTROVERSIE

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto/scrittura privata è quello di Aosta.

Articolo 19 – PRIVACY, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

L’affidatario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. E’ tenuto ad adottare, in conformità al Reg. UE 679/2016 (GDPR), le procedure e gli strumenti più idonei a proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico.

Il Concessionario assume l’incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive e dal Regolamento UE 2016/679. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del Concessionario in ragione dell’attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio in analogia a quanto prescritto dall’art. 35 del D.lgs. 112/1999.

Con la sottoscrizione del contratto le parti dichiarano di essere reciprocamente informate sul trattamento dei propri dati personali, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, di cui al Reg. EU n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 20 – DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):

- cancellazione del Concessionario dall’albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 11.09.2000, n. 289;
- dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
- abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- cessione a terzi, da parte del Concessionario, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;
- per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
- mancato versamento al personale del Concessionario delle retribuzioni e/o contributi previdenziali e/o assicurativi.

Il Concessionario incorre inoltre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 13 del D.M. 11.09.2000 n. 289.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.

Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:

- continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
- mancata ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata per l'intero importo dall'Amministrazione Comunale.

La decadenza e la risoluzione anticipata della concessione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ed indennizzo.

Articolo 21 - RECESSO

Per motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento.

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi dei Canoni dati in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto senza obbligo di preavviso e senza alcuna conseguenza economica né per il Comune né per il Concessionario. In tale circostanza il Concessionario dovrà restituire tutte le banche dati possedute e la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le parti.

In alternativa al recesso di cui al precedente secondo comma, ove possibile, resta salva la facoltà delle parti di perfezionare un nuovo accordo per la continuazione della Concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull'entità degli importi da riscuotere.

Articolo 22 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili.

Articolo 23 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A norma degli artt. 63 e 125 del D.lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società concessionaria di svolgere prestazioni aggiuntive, correlate o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

Articolo 24 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, comprese quelle per la stipula del contratto/scrittura privata, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto / scrittura privata è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

Articolo 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA

L’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verrès, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 15.01.2014 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente “www.comune.verres.ao.it”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” - “Atti generali”.

Articolo 26 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.